



**AGENS**

*Agenzia federale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 25 marzo 2021  
Prot. n. 030/21/H19

Alle Aziende associate

LORO SEDI

**OGGETTO: D.L. n. 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”**

In Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto in oggetto (all. 1), in vigore dal 23 c.m.

Rinviando al succitato provvedimento per una disamina più approfondita delle misure adottate, di seguito illustriamo i principali interventi in materia giuslavoristica:

➤ **Art. 8: “Nuove disposizioni in materia di integrazione salariale”**

Vengono previste ulteriori 13 settimane di Cigo da fruire nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2021 e 28 settimane di assegno ordinario e cassa in deroga da richiedere nel periodo 1° aprile – 31 dicembre c.a.

I suddetti interventi di sostegno al reddito, esenti da contributo addizionale, sono concessi a fronte di sospensione o riduzione dell'attività o del lavoro che interessi lavoratori in forza alla data del 23 marzo u.s.

Le istanze di accesso devono essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I trattamenti di Cigo e assegno ordinario vengono concessi nel limite di 2.901,0 milioni di euro per l'anno 2021; per la cassa in deroga sono invece stanziati 1.603,3 milioni di euro per il 2021.

Inoltre e per quanto di nostro interesse, viene previsto che, qualora dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare, con successivo decreto interministeriale potrà essere introdotta un'ulteriore proroga dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che abbiano già fruito delle 40 settimane (12 della legge di bilancio 2021 + 28 del decreto in parola).

Viene confermato il regime del blocco dei licenziamenti per gmo e collettivi e di sospensione delle procedure ex legge n. 223/1991 e s.m.i. ed ex art. 7 della legge n. 604/1966 e s.m.i., che, per la prima volta, segue un doppio binario sotto il profilo temporale: 30 giugno 2021 per i datori di lavoro cui si applica la disciplina in materia di cigo e 31 ottobre per gli altri.

*Aderente alla*

**CONFINDUSTRIA**

*Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005*



➤ **Art. 15: “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”**

Viene prorogata al 30 giugno 2021 la misura disposta dall'art. 26, comma 2, del D.L. 18/2020 e s.m.i. la quale prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle suddette certificazioni dei competenti organi medico-legali.

Inoltre, i suddetti periodi di assenza dal servizio non sono computati ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'Inps a titolo di indennità di accompagnamento.

Dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili, come sopra indicati, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Viene precisato, inoltre, che per il periodo dal 1° marzo e fino alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, si applica il suddetto art. 26, comma 2 e 2-bis, così come modificato dal provvedimento in parola.

➤ **Art. 17: “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine”**

Viene estesa al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti a termine, anche in assenza delle causali previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, fermo, però, il limite dei 24 mesi.

La suddetta previsione è efficace a partire dall'entrata in vigore del decreto in argomento e non tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Per completezza, si allega la nota di Confindustria del 23.3.2021 (all. 2).

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Gino Colella